



## COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

### COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Numero 72 del 30/03/2026**

**OGGETTO:** Approvazione Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026–2028 in forma semplificata, ai sensi dell'art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132

L'anno 2026 il giorno 30 del mese di marzo alle ore 13:44 presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti:

| Assessori                  | Presenti | Assenti |
|----------------------------|----------|---------|
| Mariarosaria De Bartolomeo | Sì       |         |
| Salvatore Fai              | Sì       |         |
| Maurizio Spagnolo          | Sì       |         |
| Giovanni Rollo             | Sì       |         |
| Fabrizio Stefanizzi        | Sì       |         |
| Daniela Patera             | Sì       |         |

e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.0.

Assume le presidenza il Signor Dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO in qualità di IL SINDACO.

Partecipa il Segretario Generale Signor Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 30/03/2026 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, firma Dott. Pierluigi CANNAZZA
- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 30/03/2026, firma Dott. Cosimo ALEMANNO

Immediatamente eseguibile X

Soggetta a comunicazione S

Soggetta a ratifica \_\_\_\_

**Viste le seguenti deliberazioni:**

- n. 2 del 26/02/2026 del Consiglio comunale, di approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028;
- n. 3 del 26/02/2026 , di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028;

**Visto** l'art. 6 del D. L. 9 giugno 2021, n. 80 (conv. con mod. dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, GU n. 136 del 9-6-2021), il quale dispone che:

- per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (di seguito PIAO), nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e della legge 6 novembre 2012, n. 190;

**Visto** l'art. 1 del D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81 (GU n. 151 del 30-6-2022), che individua gli adempimenti assorbiti dal PIAO e, in particolare, gli adempimenti relativi a:

- Piano della performance (ex art. 10, commi 1 e 1-ter, del d.lgs. 150/2009);
- Piano di prevenzione della corruzione (ex art. 1, commi 5 e 60 della l. 190/2012);
- Piano organizzativo del lavoro agile (ex art. 14, c. 1, della l. 124/2015);
- Piano dei Fabbisogni (ex art. 6, commi 1, 4, 6 del D.Lgs. n. 165/2001);
- Piano delle azioni concrete (ex art. 60-bis e 60-ter del D.Lgs. n. 165/2001);
- Piani di azioni positive (ex art. 48, c. 1, del d.lgs. 198/2006);
- Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio (ex art. 2, c. 594 della l. 244/2007);
  - Piano della Formazione;
  -

**Visto** il D.M. della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - in data 30 giugno 2022, n. 132 avente ad oggetto “*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*”, che regola il contenuto del PIAO e fornisce, in allegato, il Modello di Piano-Tipo, a cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi nella redazione del nuovo documento di programmazione unificata e integrata;

**Considerato** che l'art. 7 del medesimo D.M. stabilisce che il PIAO:

- è adottato entro il 31 gennaio, ha durata triennale, e viene aggiornato annualmente entro la predetta data, salvo proroga; -

è predisposto esclusivamente in formato digitale, è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione”;

**Preso atto** che il termine ultimo per l'adozione del PIAO, per i soli enti locali, è fissato al 30 marzo 2026, a seguito del differimento al del termine di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, disposto dal decreto del Ministro dell'Interno

**Considerato** che, entro il predetto termine, va approvato il PIAO;

**Dato atto** che il PIAO, redatto con modalità semplificate in relazione alla dimensione dell'ente, (meno di 50 dipendenti), è costituito dalle sezioni di seguito indicate:

- sezione 1 Scheda anagrafica;
- sezione 2 Anticorruzione;
- sezione 3 Organizzazione e Capitale umano;
- sezione 4 Monitoraggio.

**Tenuto presente** che le Sezioni sono, a loro volta, ripartite in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionali;

**Dato atto** che si rende necessario procedere all'approvazione del PIAO 2026-2028 con i contenuti sopra citati, e con modalità semplificate;

**Vista** ed esaminata la proposta di PIAO 2026-2028 redatta dal segretario comunale, costituita dal Documento di Piano e dai relativi Allegati, che assorbe i Piani in precedenza citati, i relativi obiettivi e adempimenti;

**Ritenuta** la proposta conforme ai requisiti e standard normativi, funzionali e organizzativi attinenti alla materia in esame e, conseguentemente, suscettibile di approvazione;

**Dato atto** che, in caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

**Rilevato** che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Pierluigi Cannazza;

**Dato atto** che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

**Dato atto** che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema di piano allegato sul sito web dell'Ente, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" e deve conformarsi alle disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

**Dato atto** che la sezione relativa al Piano triennale dei fabbisogni del personale – sez. 3.3 si intende approvata subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole dell'Organo di Revisione che sarà recepito con presa d'atto o eventuale atto integrativo/correttivo in caso di osservazioni o prescrizione da parte del revisore dei conti

**Visti**, altresì:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto;
- il vigente regolamento di contabilità e di organizzazione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Segretario generale e del Responsabile del Settore economico – finanziario ai sensi degli artt. 49,

comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **approvare**, nel testo allegato al presente provvedimento, il Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO 2026-2028, comprensivo redatto in forma semplificata;

2. di **comunicare** i contenuti del PIAO, nonché le misure ed azioni di accompagnamento all'introduzione dello stesso a tutti i soggetti tenuti alla relativa esecuzione, e di demandare ai responsabili incaricati di EQ nonché a tutti i dipendenti le misure ed azioni suddette, definendo che:

- gli obiettivi e gli adempimenti previsti dai Piani assorbiti, e in premessa citati, costituiscono obiettivi gestionali dei responsabili di settore per il triennio 2026-2028;

3. di **disporre** che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale pubblicazione all'Albo Pretorio nonché la trasparenza secondo il disposto del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, mediante la pubblicazione sul sito Web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nella apposita sezione "Amministrazione trasparente";

4. di **comunicare** il presente provvedimento al Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell'art. 6 ter c. 5 del d.lgs. 165/2001 e ai sensi dell'art. 6, c. 4 del D.L. n. 80/2021 mediante la pubblicazione sul relativo portale;

5. di **dare informativa** alle OO.SS. e RSU;

6. di **dichiarare**, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

---

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.**

Veglie, lì 20/04/2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Pierluigi CANNAZZA

---

**ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

N. 667 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, lì 20/04/2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Pierluigi CANNAZZA

---

**ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE**

☒ Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000 ).

☐ Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, lì 20/04/2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

## SEZIONE 3 : ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO SOTTOSEZIONE

### 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026/2028

#### - Capacità assunzionale dell'Ente e verifica degli spazi assunzionali

##### **Facoltà assunzionali a tempo indeterminato: normativa di riferimento e situazione dell'ente**

Con l'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui al succitato art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, il Piano dei Fabbisogni è confluito nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), strumento unico di coordinamento che mette in correlazione la programmazione dei fabbisogni di risorse umane – espressa in termini di profili professionali e competenze – alla programmazione strategica dell'ente e alle strategie di valorizzazione del capitale umano.

In tema di assunzioni è opportuno ricordare:

1. l'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 in materia di mobilità obbligatoria del personale ed in particolare il comma 4, così come modificato dall'art. 3, comma 9, lett. b), n. 1), L. 19 2 giugno 2019, n. 56, che testualmente prevede: “Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2”;
- 2- l'art. 3, comma 3-quater, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, che riduce i previsti 45 giorni a 20 giorni;

l'art. 1 legge 296/2006 che:

al **comma 557** stabilisce che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

al **comma 557-bis** stabilisce che, ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

al **comma 557-quater** come introdotto dal comma 5-bis dell'art. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (triennio 2011/2013);

In tema di vincoli assunzionali preme riportare di seguito le attuali disposizioni normative in materia:

ART. 33, “Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria”, del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale al comma 2 stabilisce:

*“i comuni che si collocano al di sotto del valore-soglia di riferimento, come fissato all'art. 4 del DPCM del 17 marzo 2020, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia. In ogni caso, in questa prima fase, l'eventuale potenzialità espansiva può esplicarsi progressivamente nel rispetto degli incrementi annuali di cui all'art. 5 del medesimo decreto attuativo;*

*“pertanto, i comuni che registrato un'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti inferiore al valore-soglia di riferimento, possono incrementare annualmente la spesa di personale riferita all'anno 2018*

in misura non superiore al valore percentuale riportato nella Tabella 2 di cui all'art. 5 del decreto attuativo, ancorché nel rispetto del valore soglia;  
°nel contempo, tale limitazione alla dinamica di crescita può essere derogata qualora l'ente disponga di resti assunzionali (ossia facoltà assunzionali residue) degli ultimi 5 anni, antecedenti all'anno 2020 purché non ecceda valore-soglia di riferimento. In tal senso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del sopra citato DPCM attuativo, "la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Dal 1° gennaio 2025 sono rientrate in vigore le disposizioni dell'articolo 33 del Dl 34/2019 per gli enti virtuosi e per quelli non virtuosi e si applicano due importanti novità.  
In primo luogo, gli enti virtuosi (cioè quelli che hanno un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto dell'Fcde inferiore alla soglia fissata dai decreti attuativi) potranno aumentare la spesa del personale, quindi effettuare nuove assunzioni, a condizione che rimangano all'interno della predetta soglia.  
Sono venuti meno i limiti finora previsti del contenimento di questi aumenti in una soglia percentuale della spesa del 2018 o di poter usare i risparmi derivanti dalla mancata utilizzazione delle capacità assunzionali dei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del citato decreto legge n. 34/2019. Per gli enti non virtuosi scatta il tetto alle capacità assunzionali del 30% dei risparmi delle cessazioni.

Pertanto si dovrà prendere in considerazione esclusivamente il valore corrispondente della Tabella 1, che consente un incremento delle spese di personale rispetto a quelle da ultimo rendiconto approvato.

Va considerato che, alla data odierna, il Rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente non risulta ancora approvato e che, pertanto, la definizione della capacità assunzionale del calcolo della sostenibilità finanziaria è effettuata sulla base dell'ultimo rendiconto approvato (2024) .

Alla luce di quanto sopra esposto, ed a seguito dell'approvazione dell'ultimo rendiconto approvato questo Ente ( **2024** ) **con riferimento** presenta un rapporto spese del personale/entrate correnti, calcolate come sopra specificato, pari al 19.33% (allegato 1) e pertanto si colloca al di sotto del valore di soglia della propria fascia demografica ( 27%); □conseguentemente, e per quanto disposto dalla normativa sopracitata, può incrementare le spese del personale delle percentuali definite dal medesimo decreto; ...27% per il 2025.....

**Visto** l'allegato prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2022/2023/2024, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio:

| Calcolo delle entrate correnti                            |             |              |               |                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| Entrate correnti                                          | 2022        | 2023         | 2024          | Media del triennio |
|                                                           | 9183.535,27 | 9.504.868,54 | 9836.568,96   | 9508.324,26        |
|                                                           |             |              |               |                    |
| FCDE assestato                                            |             |              | € 484.809.58  |                    |
| Entrate correnti al netto FCDE                            |             |              |               | 9.023.514.68       |
| Spesa del personale                                       |             |              |               |                    |
| Spesa del personale 2024 ultimo rendiconto € 1.744.680.89 |             |              |               |                    |
| Incidenza spesa del personale/entrate correnti            |             |              |               |                    |
| Incidenza spesa del personale/entrate correnti            |             |              |               | 19.33%             |
| Fascia demografica dell'ente - Valori soglia percentuali  |             |              |               |                    |
| Fascia demografica                                        |             |              | Valore soglia | Soglia di rientro  |

|                                                |        |           |
|------------------------------------------------|--------|-----------|
| Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti – lettera f | 27,00% | 31,00%    |
| <b>SPESA DEL PERSONALE DA INCREMENTARE</b>     |        | <b>SI</b> |

Questo Ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera f ) popolazione 10000-59999 Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020 **27,00%** e avendo registrato un rapporto **tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 19.33% %**, si colloca nella fascia dei Comuni virtuosi.

Può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 la propria fascia demografica di appartenenza.

**Si osserva intanto** che la spesa media del personale nel triennio 2011 – 2013 è pari ad € **2.030.363,75** al lordo delle componenti escluse che ammontano ad € 264.066,50; pertanto deve considerarsi quale limite di spesa che deve essere rispettato nella fattispecie di € **1.766.297,25** comunque derogabile per gli Enti virtuosi ai sensi del citato D.M. 17 marzo 2020 al cui art. 7 recante ***Disposizioni attuative e finali dispone che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557- quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.***

**Deve tenersi conto** espressamente che:

con riferimento alle assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010 (tenuto conto della certificazione delle spese relative all'anno 2009) il limite di spesa è pari ad € 91.284.04 ( 50% di € 182.568,08);

il numero dei **rapporti di lavoro part time non possano essere superiori al 25% della dotazione organica complessiva** di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative

**Dato atto** della urgente necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa a seguito del transito di personale presso altro ente con diritto alla conservazione del posto , si intende procedere alla copertura temporanea di tale fabbisogno mediante istituto dello scavalco condiviso ai sensi dell'art. 18 del CCNL Funzioni Locali 2022/2024 per n. 12 ore e per n.4 ore settimanali oltre l'orario di lavoro d'obbligo ai sensi dell'art. 1, co. 557 della L. 311/2004 s.m.i di un Istruttore amministrativo.

La spesa necessaria per quanto sopra – che non incrementa il numero dei dipendenti in pianta organica - è pari ad € 7830.00 per lo scavalco condiviso ed € 2420,14 per un totale pari ad € 10250.14.

L'Amministrazione si riserva di procedere a successiva variazione della sezione 3 del presente PIAO a seguito dell'avvenuta approvazione del Rendiconto della gestione al fine di adeguare la programmazione del fabbisogno del personale alle definitive risultanze contabili e alla effettiva capacità assunzionale.